

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1404 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 13 maggio 2022 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese ("Cina" o "paese interessato") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ ("avviso di apertura").
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2022 dallo European Kegs Committee ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Misure provvisorie

- (3) In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 dicembre 2022 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato congiuntamente osservazioni sul periodo di comunicazione preventiva il 19 dicembre 2022. Tali produttori esportatori hanno affermato i) che il titolo di una tabella di divulgazione conteneva un'unità di misura sbagliata, ii) che, in base alle loro conoscenze, i prezzi indicativi di alcuni tipi di prodotto non riflettevano i prezzi indicativi previsti e iii) che alcuni tipi di prodotto non erano inclusi nel calcolo del margine di pregiudizio.

⁽¹⁾ G.U. L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ G.U. C 195 del 13.5.2022, pag. 24.

- (4) Il 12 gennaio 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 ⁽³⁾ ("regolamento provvisorio").
- (5) La Commissione ha risposto alle osservazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione di cui ai punti i) e iii) al considerando 259 del regolamento provvisorio. Per quanto concerne l'osservazione di cui al punto ii) sui prezzi indicativi, la Commissione ha concluso al considerando 258 del regolamento provvisorio che l'osservazione non riguardava l'esattezza dei calcoli e che l'avrebbe presa in considerazione insieme a tutte le altre osservazioni dopo la pubblicazione delle misure provvisorie (cfr. considerando 125).

1.3. Fase successiva della procedura

- (6) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio ("la divulgazione provvisoria delle informazioni"), il denunciante, i produttori esportatori inclusi nel campione, il governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") e un importatore indipendente hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
- (7) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non è stata chiesta alcuna audizione.
- (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive, in particolare quelle evidenziate ai considerando 140 e 141 del regolamento provvisorio, concernenti i quantitativi delle importazioni di fusti dalla Cina. Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (9) Il 4 maggio 2023, la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari del paese interessato ("divulgazione finale delle informazioni"). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (10) Il 25 maggio 2023 la Commissione, tenendo conto di alcune argomentazioni pervenute dopo la divulgazione finale delle informazioni che avevano inciso sull'esito dell'inchiesta, ha divulgato gli ulteriori fatti e considerazioni che hanno indotto la Commissione a modificare le risultanze finali precedentemente divulgate. Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente a tale ulteriore divulgazione finale.
- (11) Le osservazioni formulate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.4. Campionamento

- (12) Non sono pervenute osservazioni concernenti il campionamento. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (13) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36).

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come "fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile", aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali ("fusti" o "prodotto oggetto dell'inchiesta").
- (15) I seguenti prodotti, se importati separatamente dal prodotto oggetto dell'inchiesta, non rientrano nell'ambito dell'inchiesta: bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti del prodotto oggetto dell'inchiesta. quali estrattori, bocchettoni, manici e fondi.

2.2. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10) ("prodotto in esame").

2.3. Prodotto simile

- (17) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (18) In assenza di osservazioni relative alla presente sezione, la Commissione confermato che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

- (19) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC e due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1. Valore normale

3.1.1. Esistenza di distorsioni significative

- (20) In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, il governo della RPC ha presentato una serie di osservazioni sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella presente inchiesta.
- (21) In primo luogo, il governo della RPC ha rilevato che, a suo parere, la relazione ⁽⁴⁾ è viziata da errori di fatto e di diritto e che le decisioni basate su di essa sono prive di legittimità. Per quanto riguarda i fatti, secondo il governo della RPC la relazione è fuorviante, faziosa e avulsa dalla realtà. Il governo della RPC ha osservato inoltre che il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative ad alcuni paesi selezionati desta preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita ("NPF"). Il governo della RPC ritiene altresì che la scelta della Commissione di basarsi sugli elementi di prova contenuti nella relazione non sia in linea con lo spirito di un diritto equo e giusto, in quanto fornisce vantaggi iniqui all'industria dell'Unione ed equivale di fatto a giudicare il caso prima del processo.

⁽⁴⁾ Di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 40)

- (22) La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un'ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sui fatti o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. È stato pertanto il governo della RPC a non avvalersi dei diritti procedurali a sua disposizione, piuttosto che la Commissione a non aver agito in uno spirito di equità e giustizia. Di fatto, come rilevato al considerando 24 del regolamento provvisorio, il governo della RPC non ha risposto al questionario sulle presunte distorsioni significative, decidendo quindi di non collaborare all'inchiesta a tale proposito. Alla luce di tale omessa collaborazione, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.
- (23) Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente distorsioni in Russia nel 2020 e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base descrive le condizioni per la pubblicazione di relazioni per paese da parte della Commissione, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base i denunciatori non sono obbligati a utilizzare la relazione, né l'esistenza di una relazione per paese rappresenta una condizione per aprire un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denunciatori in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, sono sufficienti per avviare un'inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.
- (24) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la relazione era superata, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti strategici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto dell'inchiesta, erano ancora pertinenti durante il periodo dell'inchiesta (almeno in parte) e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. In ogni caso, durante tutto il 2021, quando la Cina ha cominciato a pubblicare nuovi piani quinquennali, che in molti casi sono stati resi pubblici solo nel secondo semestre di quell'anno, la Commissione ne ha tenuto conto nella sua analisi, come sintetizzato sopra. L'argomentazione del governo della RPC quindi non è stata accolta.
- (25) In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è in contrasto con l'accordo antidumping ("ADA"), in particolare con l'articolo 2.2 dello stesso, che contiene un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito che tuttavia non comprendono le "distorsioni significative". Inoltre, secondo il governo della RPC, l'utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato non è coerente con l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, che per la determinazione del valore normale prevedono l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
- (26) Secondo la Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. La Commissione è del parere che linea con la pertinente giurisprudenza dell'OMC, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per il calcolo del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

- (27) In terzo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che le prassi d'inchiesta adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono in contrasto con le norme dell'OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili dei produttori cinesi senza stabilire se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina e se riflettessero adeguatamente i costi di produzione e di vendita. Il governo della RPC ha inoltre ricordato a tale proposito che l'organo d'appello nella controversia UE-Biodiesel ("DS473") e la relazione del panel nella controversia "Unione europea – metodologie di adeguamento dei costi II (Russia)" ("DS494") hanno affermato che, secondo l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondono – entro limiti accettabili – in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto in esame, si può ritenere che *"esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame"* e l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta. Sempre secondo il parere del governo della RPC, utilizzando i dati del paese rappresentativo appropriato la Commissione ha disatteso il proprio obbligo di determinare il costo di produzione nel paese d'origine.
- (28) Come spiegato ai considerando da 32 a 58 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi della lettera b) di tale articolo. Pur avendo la possibilità di farlo, i produttori esportatori non hanno presentato osservazioni sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. La questione se i documenti contabili delle società cinesi fossero tenuti a norma dei principi contabili generalmente riconosciuti della Cina o se esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta quindi non incide sulla conclusione relativa all'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A tale proposito, la Commissione ha ribadito che l'organo d'appello dell'OMC ha chiarito esplicitamente nella controversia DS473 che il diritto dell'OMC consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. Per quanto riguarda inoltre la controversia DS494, la Commissione ha rammentato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno alcuno status giuridico nel sistema dell'OMC in quanto non state adottate dall'organo di conciliazione. In ogni caso nella relazione del panel in merito a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (29) In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente ed esaminare in maniera approfondita se nel paese rappresentativo siano presenti distorsioni del mercato. Accettando prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione si applicano "due pesi e due misure". Il governo della RPC ha sottolineato che, in virtù del diritto dell'UE, la Commissione è tenuta a utilizzare prezzi esenti da distorsioni per costruire il valore normale. La Commissione, secondo il governo della RPC, dovrebbe pertanto prendere l'iniziativa di accertare e dimostrare l'esistenza o l'assenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anziché attendere passivamente che le parti coinvolte nel caso presentino elementi di prova. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione dovrebbe esaminare se esistano distorsioni nel mercato interno dell'UE, non da ultimo perché vi sarebbero situazioni diffuse all'interno dell'UE che potrebbero destare preoccupazioni circa le cosiddette "distorsioni del mercato".
- (30) In risposta a questa argomentazione, la Commissione ha ricordato che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a utilizzare solo dati esenti da distorsioni. A tale proposito, lungi dall'attendere passivamente, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale già nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell'UE, la Commissione non ha ravvisato la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

3.1.2. Paese rappresentativo

- (31) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo appropriato e ha utilizzato i dati finanziari di un'unica società, Metalurgica Mococa SA, per stabilire il valore normale costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 20 luglio 2022 e il 19 settembre 2022 ("prima nota" e "seconda nota") e nei considerando da 59 a 95 del regolamento provvisorio.

- (32) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno ribadito la loro affermazione che il Brasile non soddisfaceva i criteri indicati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, secondo cui nel paese rappresentativo appropriato devono esistere prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, per i seguenti motivi:
- il Brasile avrebbe applicato misure distorsive sulle importazioni delle principali materie prime utilizzate per la produzione di fusti (quali dazi antidumping sui prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari della Cina e dazi all'importazione molto più elevati rispetto a molti altri paesi sulle tre principali materie prime per la produzione di fusti) che hanno comportato una sovrastima dei prezzi di tali materie prime nel mercato interno del Brasile, con una conseguente distorsione dei prezzi;
 - i contingenti all'esportazione di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili verso gli Stati Uniti avrebbero provocato squilibri nei flussi commerciali, influenzando così il livello dei prezzi di tale materiale in Brasile;
 - la quota elevata di importazioni dalla Cina delle principali materie prime utilizzate per la produzione di fusti ha aggravato l'effetto distorsivo sui prezzi in Brasile.
- (33) Secondo quanto affermato dalle parti, in confronto il mercato della Malaysia era meno soggetto a distorsioni dovute a misure di difesa e presentava una quota inferiore di importazioni cinesi.
- (34) La Commissione ha già replicato al considerando 70 del regolamento provvisorio che i dazi antidumping nei confronti della Cina e i contingenti all'esportazione verso gli Stati Uniti non sembravano costituire fattori pertinenti per stabilire un valore di riferimento per la materia prima. La Commissione ha osservato al considerando 71 che il livello dei dazi all'importazione è solo uno degli elementi per valutare se un determinato mercato sia aperto o protetto e che non sono stati presentati ulteriori elementi di prova a dimostrazione del fatto che il mercato brasiliano presentasse distorsioni per quanto riguarda le materie prime in questione. La Commissione ha anche osservato al considerando 72 che la quota di importazioni cinesi delle due principali materie prime (acciai inossidabili arrotolati e spinoni) in Brasile era la più bassa in confronto ad altri potenziali paesi rappresentativi produttori di fusti.
- (35) Le parti inoltre non hanno fornito elementi di prova del fatto che tali misure o la quota delle importazioni cinesi in Brasile influissero sull'attendibilità dei prezzi praticati sul mercato interno. In secondo luogo, dall'analisi dei dati sulle importazioni del Brasile è emerso che i prezzi all'importazione in Brasile di acciai inossidabili arrotolati da tutti i paesi esclusa la Cina erano piuttosto stabili negli ultimi dieci anni (circa 1,83 EUR/kg) ad un livello uguale o addirittura inferiore a quello della Malaysia (circa 1,88 EUR/kg). Non esistevano pertanto elementi di prova per concludere che i dazi antidumping sulle importazioni cinesi abbiano influito sul livello dei prezzi di altre importazioni in Brasile, o che qualsiasi altra misura abbia condotto a una sovrastima dei prezzi in Brasile rispetto alla Malaysia.
- (36) Sulla base di questa analisi e della mancata presentazione di elementi di prova, le argomentazioni delle parti sono state respinte.
- (37) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato inoltre che il metodo utilizzato dalla Commissione per selezionare il paese rappresentativo privilegiava il criterio dell'esistenza della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, senza considerare la qualità dei dati prontamente disponibili. Questo aspetto era particolarmente pertinente poiché la Commissione, non disponendo di dati finanziari adeguati per i produttori di fusti individuati in Brasile, ha dovuto utilizzare i dati finanziari di un produttore di lattine, imballaggi e contenitori in metallo diversi dai fusti. Nel contempo, i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova relativi a un produttore malese di barili di acciaio ⁽⁵⁾, ossia un prodotto analogo ai fusti, unitamente ai relativi bilanci certificati nel periodo dell'inchiesta, sottolineando che solo rendiconti finanziari dettagliati di questo tipo sarebbero sufficienti per calcolare in maniera accurata le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti. La Commissione avrebbe quindi dovuto prendere ugualmente in considerazione la Malaysia come potenziale paese rappresentativo.
- (38) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno aggiunto che la società brasiliana individuata dalla Commissione non produceva nemmeno prodotti che avessero una qualche somiglianza con i fusti, bensì imballaggi leggeri in metallo, classificati con il codice NACE ⁽⁶⁾ 2592. Le asserite differenze tra i due prodotti risiedevano nel materiale utilizzato, nella forma, nelle dimensioni e nello scopo del prodotto finale, poiché gli imballaggi leggeri in metallo

⁽⁵⁾ <http://www.stantamauser.com/>

⁽⁶⁾ Nomenclatura delle attività economiche.

erano ottenuti da metallo leggero per conservare bevande o alimenti destinati alla vendita al dettaglio, mentre i fusti (prodotti con acciaio inossidabile) o i barili (prodotti con metallo pesante) erano contenitori per il trasporto di liquidi, solitamente non destinati alla vendita al dettaglio. La classificazione del produttore brasiliano di imballaggi leggeri in metallo e dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sotto lo stesso codice NACE 2592 sarebbe stata poco chiara e non corretta, tenendo conto del diverso materiale utilizzato, della forma, delle dimensioni e dello scopo del prodotto finale.

- (39) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito dovrebbe comprendere i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo. La Commissione ha considerato la presenza della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta come un elemento cruciale nel valutare l'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi. Si tratta di un indicatore pertinente del fatto che tutti o almeno i principali fattori produttivi sono presenti nel paese, e che pertanto possono essere utilizzati per determinare la totalità o la maggioranza dei costi di produzione esenti da distorsioni. Se un determinato paese non produce il prodotto oggetto dell'inchiesta, la probabilità che tutti i fattori produttivi o la maggior parte di essi siano presenti in tale paese sarà inferiore. Questo è stato confermato nel caso di specie, in cui i dati sui fattori produttivi disponibili in Brasile rappresentavano circa il 75 % del valore normale costruito. Una volta stabilito che il Brasile era appropriato su questa base, poiché non esistevano imprese produttrici di fusti con indicatori finanziari prontamente disponibili e congrui, la Commissione ha ritenuto opportuno ottenere tali dati finanziari con riferimento a società brasiliane operanti nello stesso settore e/o produttrici di un prodotto analogo. L'intento è garantire l'utilizzo di una serie coerente di indicatori influenzati dalle stesse condizioni di mercato nello stesso paese rappresentativo, in questo caso il Brasile. Le parti non hanno neppure fornito elementi di prova del motivo per cui la categoria di prodotto più ampia selezionata non sarebbe appropriata per determinare SGAV e profitti.
- (40) La Commissione inoltre non concorda sul fatto che i barili di acciaio prodotti dalla società malese proposta fossero una categoria di prodotto più appropriata degli imballaggi leggeri in metallo selezionati. La Commissione ha effettivamente individuato le società nel potenziale paese rappresentativo in base al settore industriale definito dal codice NACE. Il fatto che i due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione fossero classificati con lo stesso codice NACE del produttore brasiliano di imballaggi leggeri in metallo era un'indicazione valida delle analogie della loro attività economica. Per contro, il produttore malese di barili di acciaio proposto era classificato con il codice NACE 2511, fabbricazione di strutture metalliche. Le statistiche prodotte sulla base della NACE sono confrontabili a livello mondiale e tale sistema è utilizzato per classificare le attività economiche in codici, affinché le imprese possano esservi associate sulla base delle risorse utilizzate, dei processi produttivi e dei prodotti o servizi creati. Di fatto, i prodotti fabbricati dal produttore di barili di acciaio proposto hanno grandi capacità ⁽⁷⁾ e quindi sono adatti per gli imballaggi industriali e non per la conservazione di alimenti, diversamente dai fusti o dagli imballaggi leggeri in metallo. Ne consegue che le dimensioni e lo scopo del prodotto finale del produttore malese di barili di acciaio verosimilmente sono meno simili a quelli dei fusti rispetto agli imballaggi leggeri in metallo prodotti dalla società brasiliana.
- (41) Sulla base di questa analisi e della mancata presentazione di elementi di prova le argomentazioni delle parti sono state respinte.
- (42) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ribadito le argomentazioni formulate nella fase provvisoria in merito alla selezione del paese rappresentativo senza presentare ulteriori elementi di prova. Inoltre, secondo loro, la Commissione non avrebbe fornito dati per sostenere la sua affermazione che il prezzo all'importazione di acciai inossidabili arrotolati originari di tutti i paesi, esclusa la Cina, è rimasto piuttosto stabile negli ultimi dieci anni. La Commissione ritiene che nella divulgazione finale delle informazioni di cui al considerando 33 sia stato spiegato in modo sufficiente il prezzo medio all'importazione di acciai inossidabili arrotolati originari di tutti i paesi, esclusa la Cina, che corrisponde a circa EUR 1,83/kg ⁽⁸⁾ ed è rimasto piuttosto stabile negli ultimi dieci anni.
- (43) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che, in ogni caso, i dati sui prezzi all'importazione di cui al considerando 42 non potevano dimostrare l'assenza di effetti dei dazi antidumping ⁽⁹⁾ sul prezzo di questa materia prima in Brasile, poiché il prezzo all'importazione avrebbe potuto diminuire nel corso degli anni in assenza di misure antidumping, mentre le misure sono state istituite per circa dieci anni. La Commissione osserva che i produttori esportatori non hanno chiarito in che modo le misure antidumping inciderebbero sui prezzi all'importazione, né hanno fornito alcuna stima circostanziata dell'impatto. Tale argomentazione non ha pertanto invalidato i motivi che hanno portato alla selezione del paese rappresentativo, come spiegato sopra. In ogni caso la Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 35, tale prezzo all'importazione era inferiore al prezzo medio all'importazione in Malaysia (il paese rappresentativo suggerito dalle parti). Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte.

⁽⁷⁾ 210 litri, fonte: <http://www.stantamauser.com/products.html>.

⁽⁸⁾ Fonte: banca dati Global Trade Atlas.

⁽⁹⁾ I dazi antidumping sono stati istituiti sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile (HS 721933) originari di Cina, Taiwan, Germania e Finlandia.

- (44) Le stesse parti hanno contestato il parere della Commissione sull'importanza della produzione esistente del prodotto oggetto dell'inchiesta nel valutare l'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi. Essi hanno sostenuto che gli acciai inossidabili arrotolati rappresentano un prodotto industriale comunemente disponibile in tutto il mondo, mentre per le altre due materie prime (spinoni e bocchettoni) la Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni relative ai codici residui della nomenclatura doganale (descritti come "altro"), anziché i codici che descrivono prodotti specifici. La selezione del Brasile piuttosto che la Malaysia non ha pertanto comportato alcun vantaggio, in particolare considerando il fatto che le SGAV e i profitti si baserebbero su dati finanziari di una società brasiliana che produceva prodotti simili ai fusti, che sarebbero gli stessi se la Malaysia fosse stata selezionata come paese rappresentativo.
- (45) La Commissione ha ritenuto che basare il costo su un paese che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta fosse un elemento fondamentale per valutare l'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi, in quanto tutti i costi dei produttori che fabbricano tale prodotto sarebbero influenzati dalle stesse condizioni di mercato. Il fatto che i codici della nomenclatura classifichino i prodotti nella descrizione di "altri" non li rende meno specifici, ma li separa dalle altre descrizioni definite nella stessa categoria di codici. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte.

3.1.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

Spinoni

- (46) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che l'utilizzo del solo codice SA 848190 per gli spinoni (le valvole utilizzate per regolare la pressione del gas all'interno dei fusti), come nella fase provvisoria, non era corretto. A loro parere la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il codice SA 848180 o entrambi i codici, dato che i produttori di spinoni europei li esportavano ai produttori di fusti cinesi con entrambi i codici. Le parti hanno anche affermato che uno spinone costituisce un'unità a sé stante e non una parte dell'impianto di spillatura di birra. Gli spinoni inoltre sono venduti a pezzo. Il fatto che nella nomenclatura brasiliana l'unità di misura utilizzata per il codice SA 848180 sia l'unità/articolo, mentre quella utilizzata per il codice SA 848190 sia il chilogrammo, indica che il prezzo del primo codice SA sarebbe un valore di riferimento più appropriato.
- (47) Dall'inchiesta è emerso che i due esportatori inclusi nel campione importavano spinoni dall'Unione, rispettivamente con i codici SA 848180 e SA 848190. Ai fini della selezione di una materia prima simile a quella utilizzata dai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione si è avvalsa delle descrizioni delle statistiche brasiliane per stabilire sotto quali codici gli spinoni possono rientrare nei dati sulle importazioni del paese rappresentativo selezionato. Poiché esistono diversi tipi di spinoni, e considerando la rispettiva interfaccia e il grado di interdipendenza con l'impianto di spillatura, la Commissione ha deciso di utilizzare codici più ristretti a otto cifre che coprono parte di entrambi i codici SA (SA 848190 e SA 848180) nei quali possono rientrare gli spinoni, in particolare i codici delle merci 84819090 (parti di rubinetti, altri apparecchi per canalizzazioni ecc., ossia l'unico codice utilizzato nella fase provvisoria) e 84818031 (altre valvole per impianti a gas con una pressione di esercizio inferiore a 50 Megabar, con sicurezza termoelettrica) e 84818039 (altre valvole utilizzate in impianti a gas).
- (48) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ribadito le argomentazioni formulate nella fase provvisoria in merito alla classificazione degli spinoni senza presentare ulteriori elementi di prova. Hanno aggiunto che i codici 84818031 e 84818039 non erano quelli corretti per gli spinoni, in quanto i codici descrivono le valvole a gas, mentre le valvole utilizzate negli spinoni erano le valvole per una birra liquida. Le parti hanno concluso che, poiché la classificazione degli spinoni era discutibile e le statistiche sulle importazioni in Brasile erano inattendibili, l'unico parametro di riferimento appropriato per gli spinoni sarebbe stato il loro prezzo di acquisto dai produttori dell'Unione, come indicato nelle risposte al questionario.
- (49) Come indicato al considerando 84 del regolamento provvisorio, lo spinone di un fusto è progettato per mantenere il gas (anidride carbonica) pressurizzato all'interno del fusto stesso e per erogare il liquido, trattato con il gas, assicurandone il flusso condizionato. Questa funzione è svolta principalmente dal meccanismo presente nello spinone del fusto che comprende una o due valvole. La Commissione ha pertanto ritenuto che uno spinone potesse far parte degli impianti di spillatura di birra a gas che rientrano nel campo di applicazione della voce SA 8481, classificati nella nomenclatura doganale brasiliana con i codici 84818031 e 84818039.

- (50) Inoltre, anche se gli esportatori inclusi nel campione hanno acquistato tra il 45 % e il 60 % degli spinoni dall'Unione, nelle risposte degli esportatori inclusi nel campione non sono stati forniti, come richiesto nel questionario, elementi di prova pertinenti (ad es. contratti di acquisto o fatture) a sostegno dell'affermazione che i prezzi di acquisto erano esenti da distorsioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Analogamente, nessuno degli esportatori inclusi nel campione ha descritto nei loro dati relativi ai costi gli spinoni utilizzati, indipendentemente dal fatto che fossero stati acquistati sul mercato interno o nell'Unione, anche se il questionario forniva tale opportunità. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte.

Costo del lavoro

- (51) Nella fase provvisoria la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO ⁽¹⁰⁾ per stabilire il costo del lavoro esente da distorsioni per le ore di lavoro effettive in Brasile. I produttori esportatori inclusi nel campione tuttavia hanno individuato degli errori negli adeguamenti effettuati per l'inserimento degli oneri sociali nel costo del lavoro, per cui il costo del lavoro non era calcolato correttamente. Tali produttori hanno affermato inoltre che dalle statistiche dell'ILO risultavano 39,09 ore di lavoro settimanali in Brasile, mentre le altre fonti di informazione ne indicavano 44. A loro parere, la discrepanza era dovuta al fatto che l'ILO aveva già detratto le festività e le ferie su base annua. La Commissione quindi non avrebbe dovuto adeguare le ore di lavoro settimanali indicate dall'ILO per tenere conto di ferie e festività, o avrebbe dovuto basarsi su 44 ore di lavoro settimanali per calcolare il valore di riferimento per il costo del lavoro.
- (52) La Commissione ha pertanto effettuato un'analisi più dettagliata del valore di riferimento dell'ILO. Da tale ulteriore analisi del costo del lavoro è emerso che la serie di dati dell'ILO concernente le retribuzioni era sottostimata, in quanto non teneva conto del fatto che i lavoratori brasiliani ricevevano tredici mensilità per anno lavorativo, e forniva dati esclusivamente per il costo medio del lavoro in Brasile nel settore manifatturiero, a prescindere dalle dimensioni e/o dall'attività specifica della società.
- (53) D'altro canto, la Commissione ha riscontrato che il Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) ⁽¹¹⁾ registrava dati dettagliati sul costo del lavoro, comprensivi di tutti gli adeguamenti per gli oneri sociali (rispondendo così all'argomentazione iniziale dei produttori esportatori inclusi nel campione) in un registro centrale delle imprese contenente dati per attività economica specifica (fabbricazione di imballaggi in metallo) e per dimensione dell'impresa pertinenti per le dimensioni dei due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare gli ultimi dati disponibili per il 2020 dell'IBGE, adeguati per tenere conto dell'indice del costo del lavoro nel 2021 per la fase definitiva dell'inchiesta, ai fini del calcolo del costo del lavoro annuo.
- (54) La Commissione ha riesaminato anche le ore di lavoro settimanali indicate nelle statistiche dell'ILO e delle fonti individuate dalle parti ⁽¹²⁾. Una delle due fonti indicava un massimo di 44 ore di lavoro settimanali, mentre l'altra indicava una settimana lavorativa standard di 44 ore. Entrambe le fonti erano private e fornivano il numero medio di ore applicabile in Brasile, senza specificare il settore di attività. Le statistiche ILO rivedute in realtà indicavano in media 40,21 ore settimanali effettivamente lavorate ⁽¹³⁾ nel settore della fabbricazione di prodotti in metallo (tranne macchinari e attrezzature), ossia il settore pertinente per i due produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto che le statistiche dell'ILO fossero più appropriate per stabilire le ore settimanali effettivamente lavorate.

⁽¹⁰⁾ <https://ilostat.ilo.org/>

⁽¹¹⁾ <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques>

⁽¹²⁾ <https://www.globalization-partners.com/globalpedia/brazil-employer-of-record/#gref>, <https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/brazil/>

⁽¹³⁾ Il concetto di ore effettivamente lavorate nell'ambito della definizione di produzione nel sistema dei conti nazionali (SCN) si riferisce al tempo che le persone occupate dedicano direttamente ad attività produttive e ad attività correlate; i tempi morti; e i tempi di riposo durante un specifico periodo di riferimento. Sono pertanto comprese a) le "ore dirette", ossia il tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni e dei compiti di un lavoro; b) le "ore correlate", ossia il tempo dedicato alla manutenzione, all'agevolazione o al potenziamento delle attività produttive; c) i "tempi morti", ossia il tempo trascorso sul posto di lavoro senza esercitare alcuna attività a causa di guasti ai macchinari o interruzioni dei processi, incidenti, mancanza di forniture o di energia o dell'accesso a Internet; e d) il "tempo di riposo", ossia il tempo dedicato a brevi periodi di riposo, sollievo o ristoro, tra cui interruzioni per il tè, il caffè o la preghiera, di solito concesse per consuetudine o per contratto, a seconda delle norme consolidate e/o delle circostanze nazionali. Fonte: <https://ilostat.ilo.org/>.

- (55) La Commissione ha calcolato le ore annuali effettivamente lavorate moltiplicando le ore settimanali effettivamente lavorate per il numero di settimane nell'arco di un anno, e successivamente sottraendo i giorni non lavorati (ferie, festività nazionali, festività facoltative e non obbligatorie, festività regionali). È stato adottato questo approccio invece di quello suggerito dalle parti, poiché in tal caso tutte le settimane dell'anno sarebbero state considerate di cinque giorni lavorativi effettivi, il che non corrisponde alla realtà del lavoro effettivo.
- (56) Il costo del lavoro annuo stabilito è stato quindi diviso per le ore di lavoro annue effettivamente lavorate per calcolare il valore di riferimento del costo del lavoro per le ore di lavoro effettive in Brasile.
- (57) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che la fonte utilizzata per il costo del lavoro in Brasile (IBGE) non era appropriata, in quanto il metodo statistico (indagine sulle imprese) e il tipo di dati (dati dell'indagine) utilizzati dall'IBGE sottoponevano la qualità delle statistiche alla disponibilità delle società a rispondere all'indagine, cosa che in assenza di dettagli sulle società oggetto dell'indagine metteva in dubbio la rappresentatività dei dati per il settore industriale in questione.
- (58) La Commissione ha osservato che l'IBGE è un'entità gestita dall'amministrazione federale, sotto la guida del ministero dell'Economia e il principale fornitore di dati e informazioni sul paese ⁽¹⁴⁾. Essa ha pertanto ritenuto che i dati raccolti e i metodi utilizzati dall'entità fossero sufficientemente affidabili e fungessero da fonte primaria di dati statistici in Brasile. La disponibilità di informazioni sulle imprese che hanno partecipato a una particolare indagine non è stata ritenuta necessaria per confermare l'affidabilità di tale istituzione, i metodi statistici utilizzati e i dati da essa raccolti. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.
- (59) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che, sulla base delle domande del questionario dell'indagine utilizzato dall'IBGE, i salari e gli oneri sociali erano eccessivi e non rappresentativi, in quanto comprendevano costi per il personale non legato alla produzione (personale non dipendente, come proprietario, partner, familiari non retribuiti). Inoltre il numero di dipendenti indicato nell'indagine non rappresentava la media annuale, ma il numero di dipendenti alla fine dell'anno. Dato che il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19, molti dipendenti sono stati licenziati a causa della scarsa attività economica; quindi il fatto di dividere il costo del lavoro annuo per il numero di dipendenti alla fine dell'anno ha gonfiato il costo del lavoro per dipendente.
- (60) A seguito delle osservazioni ricevute, la Commissione ha esaminato i dati IBGE escludendo le retribuzioni e gli oneri sociali per il personale non connesso alla produzione. Inoltre, sulla base della variazione del tasso di disoccupazione all'inizio e alla fine del 2020 ⁽¹⁵⁾, la Commissione ha calcolato il numero medio di dipendenti nel 2020, che è stato poi utilizzato nel suo calcolo.
- (61) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che, sulla base della definizione fornita sul sito web dell'ILO ⁽¹⁶⁾, i giorni festivi e i giorni non lavorativi erano già detratti su base annua e che non era necessario adeguare le statistiche dell'ILO sull'orario di lavoro settimanale in funzione delle ferie e dei giorni festivi. In caso contrario, per il calcolo del costo del lavoro di riferimento la Commissione utilizza come base 44 ore di lavoro settimanali.
- (62) La Commissione ha riesaminato i propri calcoli. Le ore annuali effettivamente lavorate sono state calcolate moltiplicando le ore di lavoro settimanali effettivamente lavorate (come previsto dall'ILO) per il numero di settimane in un anno, senza detrarre i giorni non lavorati.

⁽¹⁴⁾ <https://www.ibge.gov.br/en/access-to-information/institutional/the-ibge.html>

⁽¹⁵⁾ Fonte: IBGE, <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/labor/16809-quarterly-disseminationpnad2.html?=&t=series-historicas>

⁽¹⁶⁾ "Le ore effettivamente lavorate non comprendono il tempo non lavorato durante attività quali: a) ferie annuali, giorni festivi, congedi per malattia, congedi parentali o di maternità/paternità, altri congedi per motivi personali o familiari oppure permessi per l'esercizio di doveri civici; b) tempo di spostamento tra il lavoro e il domicilio quando non viene svolta alcuna attività lavorativa; c) tempo trascorso in determinate attività educative; d) pause più lunghe diverse da brevi periodi di riposo quando non viene svolta alcuna attività produttiva (ad esempio per pasti o riposo durante lunghi viaggi)". Fonte: <https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-wages-and-working-time-statistics/>

Dazi all'importazione applicati all'acquisto delle materie prime

- (63) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che non era corretto aggiungere i dazi all'importazione brasiliani ai prezzi all'importazione delle materie prime, poiché il riferimento a un paese rappresentativo ha lo scopo di stabilire i prezzi esenti da distorsioni che avrebbero dovuto pagare i produttori esportatori cinesi, per cui occorre applicare la corrispondente aliquota del dazio all'importazione cinese.
- (64) Il valore normale dovrebbe riflettere il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo (in questo caso il Brasile). Esso dovrebbe pertanto riflettere il prezzo che un produttore di fusti pagherebbe in Brasile per le materie prime consegnate all'ingresso della fabbrica. Se i dazi all'importazione in Brasile non fossero aggiunti, il valore di riferimento risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato brasiliano, ma solo il prezzo CIF medio nei paesi che esportano le materie prime in questione. Ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.
- (65) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ribadito le argomentazioni formulate nella fase provvisoria in merito ai dazi all'importazione applicati all'acquisto delle materie prime senza presentare ulteriori elementi di prova. Le argomentazioni sono già state respinte nel considerando precedente.
- (66) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti per quanto riguarda il Brasile, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dei fusti

Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni
Materie prime		
Acciai inossidabili arrotolati	721933	16,73 CNY/kg
Spinoni	84819090, 84818031 e 84818039	386,99 CNY/kg
Bocchettoni	73269090	100,27 CNY/kg
Avanzi	720421	8,86 CNY/kg
Lavoro		
Costo del lavoro per le ore di lavoro effettive nella fabbricazione di imballaggi in metallo, società con un numero di addetti compreso tra 100 e 499	N.D.	48,41 – 54,32 CNY/ora (a seconda della situazione specifica della società)
Energia		
Energia elettrica	N.D.	0,7475 CNY/kWh

3.1.4. *Calcolo del valore normale*

- (67) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 96 a 100 del regolamento provvisorio.
- (68) I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che il profitto del produttore brasiliano di imballaggi leggeri in metallo, pari al 24,4 %, non era attendibile per la determinazione del valore normale, in quanto era elevato rispetto al profitto di riferimento dei produttori di fusti dell'Unione, pari al 12 %. Le due parti hanno proposto di utilizzare invece il profitto del 12,2 % registrato da un produttore malese di barili di acciaio, che a loro parere era più attendibile poiché era quasi uguale al profitto di riferimento dell'industria dell'Unione.

- (69) La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento dei produttori dell'Unione non è comparabile al profitto di società operanti in un paese rappresentativo, che si tratti del Brasile o della Malaysia. In primo luogo, sono diversi il contesto e l'obiettivo con cui sono stabiliti i rispettivi profitti. Il profitto del paese rappresentativo è utilizzato come indicatore di un profitto esente da distorsioni che sarebbe stato realizzato in un paese non interessato da distorsioni significative. Tale paese deve avere un livello di sviluppo analogo al paese interessato che presenta distorsioni significative. Per contro, il profitto di riferimento dell'industria dell'Unione è il profitto normalmente realizzato nel mercato dell'Unione dall'industria in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. In altre parole, il profitto di riferimento si basa sul livello di profitto dell'industria dell'Unione negli anni precedenti le importazioni oggetto di dumping pregiudizievole, mentre il profitto di una società in un paese rappresentativo si basa sul profitto realizzato durante uno specifico esercizio finanziario. Le variabili per stabilire il profitto di riferimento dell'industria dell'Unione e il profitto di riferimento in un paese rappresentativo sono pertanto differenti. Tali profitti inoltre sono calcolati in modi diversi. Il profitto di riferimento dell'industria dell'Unione è espresso sul fatturato, mentre il profitto nel paese rappresentativo è espresso sul costo delle vendite. Di conseguenza tali livelli di profitto non sono comparabili e il fatto che il profitto del produttore malese proposto sia più vicino al profitto di riferimento dell'industria dell'Unione è pertanto irrilevante. L'argomentazione delle parti è stata respinta.
- (70) I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato altresì che la mancanza di informazioni dettagliate in Orbis ⁽¹⁷⁾ per quanto concerne gli "oneri diversi di gestione" utilizzati nel calcolo di SGAV e profitti rendeva inutilizzabili i dati di Orbis. Le parti hanno aggiunto che l'esatta fonte dei dati di Orbis concernenti il produttore brasiliano individuato dalla Commissione era sconosciuta, per cui i dati di Orbis erano meno attendibili dei bilanci certificati del produttore malese di barili di acciaio proposto.
- (71) La Commissione ha rilevato che nella divulgazione provvisoria delle informazioni era indicata la fonte dei dati di Orbis relativi al produttore brasiliano, ossia le informazioni del registro ufficiale locale basate sui GAAP locali ⁽¹⁸⁾. Il glossario dei dati e degli indici di Orbis inoltre definisce gli oneri diversi di gestione come "tutti i costi non direttamente correlati alla produzione di beni venduti quali oneri commerciali, spese amministrative, ecc. e il relativo ammortamento", chiarendo così le riserve delle parti.
- (72) Nella fase finale dell'inchiesta, la Commissione ha anche corretto un errore materiale concernente il calcolo delle SGAV e dei profitti di Metalurgica Mococa SA in Brasile. Le SGAV i profitti espressi come percentuale del costo delle vendite e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, quindi ammontavano rispettivamente all'8,67 % e al 22,52 %.
- (73) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (74) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ribadito le argomentazioni formulate nella fase provvisoria in merito al livello dei profitti utilizzato dalla Commissione senza presentare ulteriori elementi di prova. Le argomentazioni sono già state respinte nel considerando 69.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (75) Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie.

3.3. Confronto

- (76) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 104 e 105 del regolamento provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie.

⁽¹⁷⁾ Banca dati di Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (<https://orbis.bvdinfo.com>).

⁽¹⁸⁾ Principi contabili generalmente accettati.

3.4. Margini di dumping

- (77) Come descritto ai considerando da 32 a 73, in seguito alle osservazioni delle parti interessate e all'ulteriore inchiesta, la Commissione ha rivisto e ricalcolato i margini di dumping.
- (78) Come spiegato al considerando 111 del regolamento provvisorio, nella fase provvisoria la Commissione ha concluso che il livello di collaborazione dei produttori esportatori era basso. Tuttavia, come spiegato al considerando 97, nella fase definitiva la Commissione ha stabilito che era improbabile che altri produttori esportatori cinesi di rilievo fossero attivi sul mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso nella fase definitiva che il livello di collaborazione era alto (sopra il 90 %) e ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato accertato per un produttore esportatore incluso nel campione.
- (79) In seguito alle modifiche effettuate dopo la divulgazione finale delle informazioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.	85,5 %
Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd.	67,3 %
Altre società che hanno collaborato	77,9 %
Tutte le altre società	85,5 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (80) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da otto produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (81) La produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta ammontava a circa 1 926 200 fusti. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base della risposta al questionario macroeconomico fornita dal denunciante e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 7 del regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 73 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.
- (82) In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione e sui relativi livelli di produzione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio.

4.2. Ulteriori fasi dell'inchiesta in seguito alle misure provvisorie

- (83) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, come spiegato al considerando 8, la Commissione ha continuato a raccogliere e verificare le informazioni evidenziate ai considerando 140 e 141 del regolamento provvisorio, concernenti i quantitativi delle importazioni di fusti dalla Cina. In tale contesto e come descritto nelle sezioni 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. e 4.2.5, la Commissione: i) ha richiesto alle autorità doganali di Romania e Spagna i dati doganali dettagliati sulle importazioni di merci classificate con codici NC pertinenti per i fusti; ii) ha chiesto i dati sulle esportazioni di fusti effettuate nel 2022 ai produttori esportatori che hanno collaborato, inclusi e non inclusi nel campione, al fine di riconciliarli con le più precise statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili per il periodo successivo all'apertura dell'inchiesta; iii) ha inviato ulteriori richieste di dati ai cinque principali importatori individuati nella denuncia, chiedendo informazioni sui rispettivi fornitori e sui volumi degli acquisti per l'intero periodo in esame; iv) ha verificato le vendite all'UE dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione durante il periodo in esame; e v) ha cercato di raccogliere più informazioni riguardanti i piccoli birrifici dopo la fase provvisoria.

4.2.1. *Analisi dei dati doganali forniti dalle autorità doganali di Romania e Spagna*

- (84) I dati doganali di Romania e Spagna sono stati analizzati applicando lo stesso metodo dell'analisi iniziale, descritto al considerando 127 del regolamento provvisorio. Questa analisi aggiuntiva ha consentito alla Commissione di affinare le stime delle importazioni di fusti nell'Unione sulla base dell'analisi dei dati doganali, ma l'inserimento della Spagna e della Romania non ha avuto un'incidenza rilevante sui quantitativi generali delle importazioni o sulle tendenze dei quantitativi stimati.

4.2.2. *Confronto tra i dati sulle vendite successive al periodo dell'inchiesta dei produttori esportatori e i dati sulle importazioni della banca dati Surveillance⁽¹⁹⁾ e della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6⁽²⁰⁾*

- (85) Come spiegato al considerando 83, la Commissione ha chiesto a tutti i sei produttori esportatori che hanno collaborato (inclusi e non inclusi nel campione) i dati sulle esportazioni di fusti effettuate nel 2022 al fine di confrontarli con i dati a livello di codice TARIC⁽²¹⁾ sulle importazioni di fusti e verificare in tal modo l'eventuale presenza di alcuni esportatori che vendono fusti sul mercato dell'Unione che finora non erano noti nell'inchiesta. Tutti i sei produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito i dati richiesti.
- (86) I dati a livello di codice TARIC sulle importazioni di fusti sono disponibili nella banca dati Surveillance dal 14 maggio 2022, ossia il giorno dopo l'apertura dell'inchiesta. Esiste inoltre un intervallo di tempo inevitabile tra la data in cui un produttore esportatore registra una vendita e la data in cui la spedizione raggiunge la dogana dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che tale intervallo di tempo fosse di 30 giorni, sulla base delle informazioni fornite dai produttori esportatori⁽²²⁾. La Commissione ha quindi confrontato i dati sulle vendite indicati per ciascun mese, a partire da maggio, con i dati sulle importazioni di Surveillance per il mese successivo.
- (87) Applicando il metodo di confronto sopra descritto, le vendite totali di fusti nell'Unione indicate dai produttori esportatori che hanno collaborato nel periodo maggio-settembre 2022 sono risultate superiori dell'1 % circa alle importazioni totali registrate nella banca dati Surveillance per il periodo giugno-ottobre 2022, in chilogrammi. Confrontando nello stesso modo le vendite nel periodo da maggio a dicembre 2022 con i dati di Surveillance per il periodo da giugno 2022 a gennaio 2023, i volumi di vendite dichiarati dai produttori esportatori sono risultati anche più elevati rispetto alle importazioni registrate nella banca dati Surveillance, a quanto pare a causa dell'intervallo di tempo intercorso tra la registrazione delle importazioni presso la dogana dell'Unione e il momento della loro registrazione come vendite da parte dei produttori esportatori.
- (88) Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori che hanno collaborato erano gli unici produttori esportatori che hanno venduto fusti nell'Unione almeno dall'inizio di maggio 2022.

4.2.3. *Dati forniti da importatori indipendenti e piccoli birrifici*

- (89) La Commissione ha anche contattato nuovamente i cinque principali importatori individuati nella denuncia⁽²³⁾, chiedendo informazioni sui rispettivi fornitori e sui volumi degli acquisti per l'intero periodo in esame.
- (90) Solo due dei cinque importatori (KSM Keg e IMEXA) hanno fornito i dati richiesti. Un importatore (My Kegs) ha chiesto una proroga del termine per presentare i dati e, malgrado gli sia stata concessa, ha omesso di fornire i dati richiesti.

⁽¹⁹⁾ Banca dati istituita a norma dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_en

⁽²⁰⁾ Banca dati basata sull'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

⁽²¹⁾ Dati dettagliati a livello di codici delle merci a 10 cifre ("codici TARIC").

⁽²²⁾ I produttori esportatori che hanno collaborato, inclusi e non inclusi nel campione, hanno stimato tra i 25 e i 50 giorni il tempo che intercorre tra il giorno in cui registrano una determinata vendita e il giorno dello sdoganamento nell'Unione. L'intervallo di tempo medio sarebbe quindi di 37,5 giorni. Poiché i produttori esportatori di cui sopra hanno indicato alla Commissione le rispettive vendite su base mensile, la Commissione ha considerato un intervallo di tempo di 30 giorni (un mese) per essere in grado di confrontare adeguatamente i dati sulle vendite per ciascun mese con un rispettivo periodo mensile nella banca dati Surveillance.

⁽²³⁾ Keg Trade s.r.o., Imexa, My Kegs (VP Trading), KegExchange, e KSM Keg.

- (91) Dall'analisi dei dati presentati dai due suddetti importatori è emerso che nel periodo in esame hanno acquistato fusti esclusivamente da produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, due inclusi nel campione e uno non incluso nel campione. Le vendite dichiarate dai pertinenti produttori esportatori che hanno collaborato corrispondevano ampiamente agli acquisti indicati dai due importatori.
- (92) Dai dati ottenuti, che in verità non riguardavano tutti gli importatori, non sono comunque emerse esportazioni effettuate da un produttore esportatore che non ha collaborato all'inchiesta.

4.2.4. *Controlli incrociati dei dati sulle importazioni forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione*

- (93) La Commissione ha cercato di ottenere garanzie sul fatto che i produttori esportatori non inclusi nel campione non avessero sottostimato i rispettivi volumi di vendita nell'Unione nel periodo in esame. Come spiegato nella sezione 4.2.2, dal confronto dei dati sulle vendite dei produttori esportatori che hanno collaborato (inclusi e non inclusi nel campione) con le statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili nella banca dati Surveillance non è risultato che i produttori esportatori avrebbero sottostimato le rispettive vendite nell'Unione nel 2022. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione relativi alle vendite nell'Unione nel 2022 con i dati a livello di codice TARIC. Per quanto riguarda la loro quota delle importazioni totali dalla Cina nel corso del periodo in esame ⁽²⁴⁾, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati con gli utilizzatori e gli importatori che hanno collaborato. Su questa base, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i dati forniti dai produttori esportatori fossero inesatti.

4.2.5. *Informazioni riguardanti i piccoli birrifici*

- (94) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non si sono manifestati piccoli birrifici. La Commissione quindi non è stata in grado di ottenere ulteriori informazioni da tale fonte sulle importazioni dalla Cina.

4.2.6. *Conclusioni sulle importazioni*

- (95) Dal confronto dei dati relativi alle vendite dei sei produttori esportatori che hanno collaborato con i dati a livello di codice TARIC di Surveillance e i dati forniti da importatori indipendenti e utilizzatori emerge che i quantitativi di fusti che i produttori esportatori hanno dichiarato di aver venduto sul mercato dell'Unione nel 2022 corrispondono sostanzialmente alle importazioni totali di fusti dalla Cina nel mercato dell'Unione nello stesso periodo. La Commissione ha anche analizzato le importazioni classificate con il codice addizionale TARIC C999. Tale codice è utilizzato per registrare le importazioni dai produttori esportatori che non hanno collaborato. Sia la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sia la banca dati Surveillance hanno evidenziato che le importazioni in questione erano trascurabili nel periodo gennaio – marzo 2023. Tale risultanza conferma ulteriormente che i produttori esportatori che hanno collaborato erano verosimilmente i principali produttori esportatori di fusti nell'Unione durante il periodo in esame.
- (96) Analogamente, dall'esame dei dati forniti da due importatori che hanno risposto alla richiesta di dati della Commissione non è emersa l'esistenza di altri produttori esportatori.
- (97) In considerazione di quanto precede, la Commissione non ha potuto accertare positivamente che produttori cinesi di rilievo operavano sul mercato dell'Unione prima dell'apertura dell'inchiesta e avrebbero interrotto le esportazioni all'inizio di maggio 2022, appena prima dell'apertura dell'inchiesta.
- (98) La Commissione ha ricordato inoltre che la sua analisi dei dati doganali dettagliati, come descritto al considerando 127 del regolamento provvisorio, era basata su ipotesi certe. Potenziali inesattezze possono risiedere nella formula di conversione "1 fusto = 10 kg" e nei diversi gradi di precisione delle descrizioni delle merci nei dati doganali dei singoli Stati membri. A tale proposito, vale la pena di rilevare che, con l'aggiunta di altri due Stati membri (Romania e Spagna) all'analisi dei dati doganali, i dati doganali del Belgio rappresentavano oltre il 70 % della differenza totale tra il valore minimo e massimo delle potenziali importazioni di fusti risultanti dall'analisi. Allo stesso tempo, nel periodo in esame il Belgio ha rappresentato una quota consistente delle importazioni di fusti di tutti gli Stati

⁽²⁴⁾ La quota di fusti venduti da produttori esportatori non inclusi nel campione sulle vendite annue totali dalla Cina variava tra il 2 % e il 10 % nei quattro anni del periodo in esame, e si è attestata al 7 % nel 2022.

membri i cui dati doganali sono stati analizzati dalla Commissione. Nel caso delle statistiche sulle importazioni concernenti il Belgio, molte descrizioni degli articoli contenute nelle dichiarazioni erano piuttosto generiche e potevano anche non riferirsi specificamente a fusti. Fatte salve le risultanze provvisorie in merito ai dati sulle importazioni di cui al regolamento provvisorio, e adottando un approccio prudente, la Commissione ha quindi deciso di basare le proprie risultanze definitive sui quantitativi di vendite nell'Unione dichiarati dai sei produttori esportatori che hanno collaborato per l'intero periodo in esame.

- (99) La Commissione ha pertanto stabilito i volumi delle importazioni dalla RPC, le quote di mercato e il consumo dell'Unione nel presente regolamento sulla base dei quantitativi di esportazioni nell'Unione indicati dai sei produttori esportatori che hanno collaborato per il periodo in esame.

4.3. Consumo dell'Unione

- (100) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2 —

Consumo dell'Unione (in unità)

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	3 493 180	2 481 922	1 703 848	941 237
Indice	100	71	49	27

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione e dati dei produttori esportatori che hanno collaborato (cfr. sezione 4.4.1.).

- (101) La Commissione ha stabilito il consumo di fusti dell'Unione sulla base delle vendite totali dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali dalla Cina indicate dai sei produttori esportatori che hanno collaborato.
- (102) Nella fase provvisoria, le importazioni da altri paesi terzi nell'Unione non sono state prese in considerazione in quanto considerate trascurabili. Non sono pervenute osservazioni a tale riguardo. Ulteriori dati forniti da due importatori dopo l'istituzione delle misure provvisorie inoltre non contraddicono tale conclusione. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio.
- (103) Utilizzando le importazioni nell'Unione dalla Cina stabilite sulle base dei dati indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato (cfr. sezione 4.4.1), anche il consumo totale dell'Unione ha evidenziato una tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Rispetto al consumo pubblicato nella tabella 2 del regolamento provvisorio, l'andamento generale nel periodo 2018-2020 (fino al periodo dell'inchiesta) è rimasto sostanzialmente invariato.
- (104) Dopo il calo iniziale del 29 %, il consumo è diminuito drasticamente durante il picco della pandemia di COVID-19. I lockdown, con le conseguenti chiusure di bar/ristoranti, hanno fortemente ridotto la domanda di fusti in tale periodo. L'incertezza generale e la mancanza di entrate hanno costretto gli utilizzatori dei fusti (i produttori di bevande) e rimandare gli acquisti pianificati di fusti.
- (105) La situazione è rimasta invariata nel corso del periodo in esame e, come spiegato al considerando 139, i consumi hanno cominciato a migliorare dopo il periodo dell'inchiesta (dal 2022), con la diminuzione dell'impatto della pandemia di COVID-19 e l'aumento della domanda complessiva di bevande servite alla spina. La domanda complessiva è quindi aumentata del 122 % nel 2022 rispetto al periodo dell'inchiesta, a un livello leggermente inferiore al periodo pre-COVID-19 (2019).
- (106) Nessuna parte interessata ha contestato i dati sul consumo in seguito alle misure provvisorie.

4.4. Importazioni dal paese interessato

4.4.1. Metodo utilizzato per quantificare le importazioni dal paese interessato

- (107) Il prodotto in esame è importato nell'Unione con due codici NC (ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90), a seconda della capacità del fusto. I fusti di capacità ≥ 50 litri, ma ≤ 300 litri rientrano nel codice NC 7310 10 00, mentre quelli con capacità < 50 litri rientrano nel codice NC 7310 29 90 ("codici NC pertinenti"). Questi due codici NC comprendono anche un'ampia gamma di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'inchiesta (ad esempio lattine, scatole di latta, passanti per bestiame, secchi, estintori, cestelli, recipienti e serbatoi per vari usi, bottiglie per l'acqua, barili di acciaio ecc.). Non è stato quindi possibile stabilire le importazioni sulla base dei soli codici NC.
- (108) Come spiegato nella sezione 4.2.5, in considerazione degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e dei test pertinenti basati sui dati successivi al periodo dell'inchiesta, nella fase definitiva la Commissione ha adottato un approccio prudente ipotizzando che i quantitativi delle importazioni dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato corrispondano alla totalità delle importazioni di fusti dalla Cina nel periodo in esame. La Commissione ha pertanto basato le sue risultanze definitive in merito ai quantitativi delle importazioni dalla Cina sui dati indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato presentati nella tabella 3.

Tabella 3

Importazioni nell'Unione (in unità) e quota di mercato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (in unità)	617 607	357 404	224 546	118 460
Indice	100	58	36	19
Quota di mercato	18 %	14 %	13 %	13 %
Indice	100	81	75	71

Fonte: produttori esportatori che hanno collaborato.

- (109) L'andamento dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato è variato rispetto ai volumi delle importazioni basati sulle statistiche doganali pubblicati nella tabella 6 del regolamento provvisorio. La quota di mercato delle importazioni cinesi inizialmente è diminuita di 4 punti percentuali tra il 2018 e il 2019. In seguito è leggermente diminuita di un punto percentuale nel 2020 durante la pandemia di COVID-19 e i lockdown nell'Unione e in Cina, per restare invariata nel periodo dell'inchiesta, malgrado la persistenza di rigorose misure sanitarie e la crisi dei container che ha colpito le esportazioni dalla Cina.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi

- (110) Come stabilito nella sezione 4.3.3.3 del regolamento provvisorio, oltre a stabilire l'undercutting dei prezzi, la Commissione ha ritenuto che vi fosse anche una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, durante tutto il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l'andamento dei costi di produzione, al fine di realizzare un congruo livello di profitti.
- (111) Nel periodo in esame il prezzo medio di vendita praticato dall'industria dell'Unione è diminuito quasi del 10 %. Al contempo, nello stesso periodo il costo di produzione è aumentato del 16 %, per cui i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione erano notevolmente inferiori al costo di produzione. Il costo di produzione è aumentato in modo sostanziale in particolare nel 2020 e durante il periodo dell'inchiesta, mentre il prezzo ha dovuto restare invariato a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi. Il livello di underselling nel periodo dell'inchiesta era superiore al 50 %.

- (112) Tale situazione ha inciso in modo evidente sulla redditività dell'industria dell'Unione. Dopo un iniziale 12 % registrato nel 2018, la redditività è diminuita drasticamente nel resto del periodo, in particolare nel 2020 e durante il periodo dell'inchiesta.
- (113) L'andamento di questi tre indicatori mostra chiaramente che l'industria dell'Unione era sottoposta a una forte pressione sui prezzi a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che la costringevano a vendere a prezzi inferiori al costo di produzione. Come spiegato ulteriormente nella sezione 5.1, tale situazione ha determinato un'evidente contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione.
- (114) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni i due produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della RPC hanno sostenuto che la Commissione non ha provveduto a comunicare informazioni sufficientemente dettagliate e spiegazioni sui calcoli dei rispettivi margini di undercutting e underselling, né ha fornito una motivazione per il trattamento riservato di tali informazioni, violando così il loro diritto di difesa; gli esportatori produttori hanno ribadito le stesse osservazioni al momento della divulgazione finale delle informazioni.
- (115) La Commissione ha rilevato a tale proposito che determinati dati a livello di NCP (in particolare il prezzo medio e la quantità venduta) sono stati considerati riservati, non solo per tutelare informazioni commerciali riservate dei produttori dell'Unione nei confronti degli esportatori cinesi, ma anche per proteggere la riservatezza delle informazioni commerciali di ciascuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nei confronti degli altri. L'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 20 del regolamento di base prevedono determinati diritti di informazione e divulgazione alle parti interessate. A norma dell'articolo 19 del regolamento di base tuttavia i principi che disciplinano il diritto all'informazione devono conciliarsi con gli obblighi di riservatezza, in particolare con l'obbligo delle istituzioni di rispettare il segreto d'impresa ⁽²⁵⁾; la protezione dei segreti d'impresa è un principio generale del diritto dell'UE ⁽²⁶⁾. Né i produttori esportatori né il governo della RPC inoltre hanno fornito spiegazioni in merito a come la divulgazione delle informazioni asseritamente insufficiente violerebbe il loro diritto di difesa. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento.
- (116) In assenza di altre osservazioni relative ai prezzi delle importazioni e all'undercutting dei prezzi, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 146 a 154 del regolamento provvisorio.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Considerazioni generali

- (117) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute osservazioni, né si sono conseguite risultanze aggiuntive sugli indicatori macroeconomici che seguono: produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti, volume delle vendite, crescita, occupazione e produttività e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni, di cui ai considerando da 160 a 163, 165, da 167 a 169 e 171 del regolamento provvisorio.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Volume delle vendite e quota di mercato

- (118) Le conclusioni sul volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione di cui al considerando 165 del regolamento provvisorio sono state confermate. Tuttavia con l'adozione dell'approccio prudente per determinare i quantitativi delle importazioni (cfr. sezione 4.2.5) ha dovuto essere adeguato anche l'andamento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno pertanto registrato il seguente andamento:

⁽²⁵⁾ Sentenze del 1° giugno 2017, *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio*, T-442/12, EU:T:2017:372, punto 142; del 30 giugno 2016, *Jinan Meide Casting/Commissione*, T-424/13, EU:T:2016:378, punto 94; del 20 marzo 1985, *Timex/Consiglio e Commissione*, 264/82, EU:C:1985:119, punto 24; del 18 dicembre 1997, *Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio*, T-159/94 e T-160/94, EU:T:1997:209, punto 83; dell'11 luglio 2013, *Hangzhou Duralamp Electronics/Consiglio*, T-459/07, EU:T:2013:369, punto 115; del 25 settembre 1997, *Shanghai Bicycle/Consiglio*, T-170/94, EU:T:1997:134, punto 122.

⁽²⁶⁾ Sentenza del 30 giugno 2016, *Jinan Meide Casting/Commissione*, T-424/13, ECLI:EU:T:2016:378, punto 165, che cita la sentenza del 29 marzo 2012, *Interseroh Scrap and Metals Trading*, C-1/11, EU:C:2012:194, punto 43.

Tabella 4 —

Volume delle vendite e quota di mercato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in unità)	2 875 573	2 124 518	1 479 302	822 777
<i>Indice</i>	100	74	51	29
Quota di mercato	82 %	86 %	87 %	87 %
<i>Indice</i>	100	104	105	106

Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornita dal denunciante.

- (119) L'andamento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente cambiato rispetto alle cifre basate sulle statistiche sulle importazioni pubblicate nel regolamento provvisorio. Utilizzando le statistiche sulle importazioni la situazione risultava stabile nel 2018 e 2019 con un calo di cinque punti percentuali nel 2020 e un successivo calo di altri 10 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta.
- (120) I dati basati sull'approccio prudente evidenziano un aumento di quattro punti percentuali dal 2018 al 2019 e successivamente una quota di mercato costante fino al termine del periodo dell'inchiesta. Come discusso ulteriormente nella sezione 5.1.1, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 14 punti percentuali nel 2022 rispetto al periodo dell'inchiesta a vantaggio delle importazioni dalla Cina, che sono aumentate nella stessa misura (dal 13 % al 27 %).
- (121) Il governo della RPC ha affermato che *"benché la quota di mercato e il volume delle vendite dei produttori dell'UE siano diminuiti durante il periodo dell'inchiesta, tale diminuzione è in linea con la domanda dei consumatori"*, il cui calo è attribuito dal governo della RPC alla pandemia di COVID-19 e all'inflazione nei beni di consumo. Il governo della RPC non ha presentato elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza di un'inflazione significativa nei beni di consumo durante il periodo in esame, né che tale presunta inflazione sarebbe il motivo del calo della domanda di fusti. Ciononostante, la stessa Commissione ha concluso al considerando 120 del regolamento provvisorio che il consumo di fatto è diminuito a causa della pandemia di COVID-19 e dei vari lockdown introdotti nell'Unione. Tuttavia, come spiegato ai considerando del regolamento provvisorio e nella sezione 5.1, malgrado il calo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19 le quote di mercato dell'industria dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi non sono cambiate in misura significativa nel periodo 2019 – 2021, che è stato caratterizzato da un mercato notevolmente ridotto, e la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, costringendola a mantenere i prezzi bassi e al di sotto del costo di produzione, con un conseguente pregiudizio notevole. Tali argomentazioni sono state quindi respinte perché infondate.

4.5.2.2. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (122) Nelle sue osservazioni sulle risultanze provvisorie, il denunciante ha affermato che, con i margini di dumping stabiliti nella fase provvisoria che variavano tra il 65,3 % e il 91 %, l'entità del dumping dovrebbe essere ritenuta sostanziale e inclusa nell'accertamento del pregiudizio come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (123) La Commissione ha osservato che al considerando 170 del regolamento provvisorio, nel contesto della valutazione di tutti i fattori e gli indici pertinenti per l'accertamento del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, aveva di fatto constatato che l'entità dei margini di dumping ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione. La Commissione ha successivamente stabilito che i margini di dumping erano persino superiori, compresi tra il 70,2 % e il 92,3 % (cfr. sezione 3.4). Su tale base la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 170 del regolamento provvisorio.

4.5.3. Indicatori microeconomici

- (124) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni relative agli indicatori microeconomici (prezzi e fattori che incidono sui prezzi, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale). La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 172 a 185 del regolamento provvisorio.

4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (125) Nonostante le variazioni relative al consumo, ai dati sulle importazioni e alle quote di mercato, presentate sopra, i principali indicatori macroeconomici e microeconomici continuano a evidenziare una tendenza negativa durante il periodo in esame. La quota di mercato delle esportazioni dalla Cina sembra diminuire nel 2019 e (leggermente) nel 2020 per poi stabilizzarsi nel periodo dell'inchiesta, ma tale andamento deve essere considerato nella particolare situazione senza precedenti della pandemia di COVID-19 nel 2020 e del conseguente crollo del mercato dell'Unione per i fusti. Dopo una leggera perdita della quota di mercato nel 2020, malgrado le severe misure della politica "zero COVID" e la crisi dei container del 2021, le importazioni dalla Cina hanno mantenuto una quota di mercato consistente, provocando una notevole contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Di fatto la Commissione ha confermato i margini di underselling stabiliti nella fase provvisoria, compresi tra il 52,9 % e il 58,8 %, che hanno causato una significativa contrazione dei prezzi nel mercato e un impatto negativo sull'industria dell'Unione.
- (126) Nelle loro osservazioni sul periodo di comunicazione preventiva, ribadite in occasione della divulgazione provvisoria e della divulgazione finale delle informazioni, i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che i prezzi indicativi per modello dell'industria dell'Unione erano inattendibili e contrari a ogni logica commerciale. Ningbo e Penglai hanno sostenuto che determinati modelli di capacità inferiore (5 e 10 litri) erano più costosi dei modelli di capacità maggiore. Le parti hanno sostenuto inoltre che non è possibile che un modello di fusto avesse lo stesso prezzo indicativo con o senza spinoni, e che non era logico che due modelli di fusti della stessa capacità ma prodotti secondo norme differenti avessero un prezzo indicativo diverso.
- (127) In primo luogo, la Commissione ha osservato che la maggioranza dei fusti venduti nel mercato dell'Unione ha una capacità pari o superiore a 20 litri, mentre i fusti da 5 e 10 litri erano venduti in quantità limitate e rappresentavano lo [0,4 % - 0,6 %] del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Dal punto di vista commerciale è possibile che prodotti di nicchia fabbricati e venduti in quantità limitate avessero un prezzo superiore a prodotti di massa venduti in quantitativi notevolmente superiori. La quantità prodotta inoltre incideva anche sul costo di produzione. Per cambiare il tipo di prodotto sono necessari interventi quali la modifica dello stampo della pressa idraulica e altre operazioni che rallentano il flusso del processo produttivo. Quando l'adattamento del processo produttivo riguarda la produzione di poche centinaia di unità di un determinato tipo di prodotto, l'incidenza dei costi fissi e degli altri costi risulta molto più elevata che per la produzione di un tipo di prodotto fabbricato in decine di migliaia di unità.
- (128) In secondo luogo, la Commissione ha osservato che il margine di pregiudizio era espresso in intervalli di valori per evitare di divulgare informazioni riservate dei produttori dell'Unione, come spiegato al considerando 115. I produttori esportatori hanno quindi stimato un prezzo indicativo minimo e massimo per modello sulla base di tali intervalli di valori. Gli spinoni incidono all'incirca per il 10 % sul prezzo del prodotto finale. Gli intervalli di valori che comprendono i prezzi indicativi dei due modelli consentono questa differenziazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori quindi i due modelli non hanno lo stesso prezzo.
- (129) La Commissione ha rilevato infine che la capacità non era l'unico fattore determinante del prezzo. Anche altri fattori, come le norme, incidevano in modo evidente. Lo stesso si può osservare anche nei prezzi all'esportazione dei due produttori esportatori inclusi nel campione, che presentavano una differenza di quasi 50 % per due modelli di fusti esattamente uguali.
- (130) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento.
- (131) Avendo preso in esame le altre osservazioni delle parti interessate in merito alle risultanze sul pregiudizio nelle sezioni pertinenti, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 186 a 188, 190 e 191 del regolamento provvisorio e ha ribadito che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (132) Al considerando 217 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno provocato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (133) Attenendosi allo scenario prudente per i volumi delle importazioni (come spiegato nella sezione 4.4.1) la Commissione ha valutato se le conclusioni sul nesso di causalità raggiunte ai considerando da 193 a 209 del regolamento provvisorio restassero valide.
- (134) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito dell'80 %, da 617 607 unità nel 2018 a 118 460 unità nel 2021 e la relativa quota di mercato è scesa dal 18 % nel 2018 al 13 % nel periodo dell'inchiesta. I volumi delle importazioni e la relativa quota di mercato, benché in calo rispetto all'inizio del periodo in esame, sono rimasti significativi durante il periodo dell'inchiesta.
- (135) Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1 del regolamento provvisorio, per conservare la propria quota di mercato in un periodo caratterizzato da un calo dei consumi e da un aumento dei costi di produzione, all'industria dell'Unione non restava altra scelta che allinearsi ai prezzi bassi fissati dai produttori cinesi. Tale situazione ha determinato, a sua volta, un crollo significativo della redditività per tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, che sono passati da profitti (+ 12 % nel 2018) a pesanti perdite (- 9 % nel 2021), e il conseguente deterioramento di altri indicatori finanziari, quali l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Come spiegato nella sezione 4.3.3 del regolamento provvisorio, tale contrazione dei prezzi era chiaramente dovuta al comportamento dei produttori esportatori cinesi che offrivano fusti a prezzi di dumping sul mercato dell'UE.
- (136) Come stabilito ai considerando 190, 194 e da 196 a 209 del regolamento provvisorio, la pressione sui prezzi dei produttori esportatori è cominciata nel 2019, quando il loro prezzo all'esportazione è sceso del 13 %. Nello stesso periodo i prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati appena del 2 %, mentre i costi di produzione sono aumentati del 7 %. Questo ha avuto un effetto immediato sulla redditività, che è crollata dal 12 % al 5 %. Nel 2020-2021 la pandemia di COVID-19 ha colpito l'Unione e in conseguenza delle varie misure di lockdown adottate in tutta Europa il consumo dell'Unione ha subito un drastico calo. A causa della riduzione della produzione e dell'utilizzo degli impianti, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato in misura significativa, come spiegato al considerando 174 del regolamento provvisorio. Malgrado l'aumento dei costi, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi a un livello sostenibile per il timore di perdere ulteriori volumi di vendita a fronte delle importazioni di fusti a basso prezzo e oggetto di dumping dalla Cina.
- (137) Le vendite di fusti dell'industria dell'Unione sono scese da 2 875 573 unità nel 2018 a 822 777 unità nel periodo dell'inchiesta. Se l'industria dell'Unione è riuscita a non perdere la propria quota di mercato nel periodo in esame, nel contesto di un mercato in temporanea contrazione, è stato soltanto perché ha abbassato i prezzi a livelli insostenibili, inferiori ai costi. L'ulteriore perdita di mercato abbinata al crollo dei consumi con tutta probabilità avrebbe comportato la chiusura dell'intero settore in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19. Come dimostrano i dati successivi al periodo dell'inchiesta, tale chiusura abbinata al netto aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel 2022 con tutta probabilità avrebbe inferto un colpo mortale all'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto confermato che in un contesto di contrazione del mercato e di aumento dei costi di produzione, i prezzi cinesi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione e hanno determinato una contrazione dei livelli dei prezzi sul mercato dell'UE.
- (138) L'andamento delle esportazioni dell'Unione, descritto in dettaglio nella sezione 5.2.2 del regolamento provvisorio, ha dimostrato quale sarebbe una situazione normale in termini di livello dei prezzi e di conseguenti profitti in mercati di esportazione che non risentono di importazioni oggetto di dumping o in cui sono state imposte misure per ristabilire la correttezza degli scambi, ossia gli Stati Uniti, che rappresentano il suo principale mercato di esportazione. Nel periodo in esame i prezzi che erano in grado di offrire tali mercati erano notevolmente superiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e si sono mantenuti costantemente al di sopra del suo costo di produzione, tranne nel 2020, l'anno maggiormente interessato dalla pandemia di COVID-19. Se non fosse stato quindi per la notevole contrazione dei prezzi e l'undercutting esercitato dalle importazioni cinesi, a causa delle misure straordinarie adottate come descritto al considerando 190 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione avrebbe potuto superare in uno stato redditizio la maggior parte della pandemia di COVID-19.

5.1.1. *Analisi della situazione del 2022*

Tabella 5 —

Confronto dei principali indicatori di pregiudizio per il periodo 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo totale dell'Unione (in unità)	3 493 180	2 481 922	1 703 848	941 237	2 092 723
Volume delle vendite dell'industria dell'Unione (in unità)	2 875 573	2 124 518	1 479 302	822 777	1 533 024
Quota di mercato	82 %	86 %	87 %	87 %	73 %
Quantitativi importati dalla Cina (in unità)	617 607	357 404	224 546	118 460	559 699
Quota di mercato	18 %	14 %	13 %	13 %	27 %
Prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione (EUR/unità)	56	55	51	51	76
Prezzo medio delle importazioni dalla Cina (EUR/unità)	43	37	38	43	51
Costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione (EUR/unità)	55	59	63	64	75
Redditività dell'industria dell'Unione	12 %	5 %	- 18 %	- 9 %	1 %

Fonte: dati forniti dal denunciante. Dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Banca dati Surveillance.

- (139) Per comprendere meglio la situazione del mercato tenendo conto del fatto che nel 2020-2021 il mercato ha risentito della pandemia di COVID-19, la Commissione ha analizzato anche il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ossia l'intero 2022. In quell'anno gli effetti dei lockdown dovuti alla pandemia di COVID-19 erano finiti e il mercato ha cominciato a riprendersi. Il consumo è aumentato da 941 000 unità nel 2021 a 2,1 milioni nel 2022, vale a dire del 122 %. Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate dell'86 %, raggiungendo 1,5 milioni di unità, e i prezzi sono saliti del 49 %, fino a 76 EUR/fusto (da 51 EUR/fusto nel 2021).
- (140) Nel contempo le importazioni dalla Cina sono cresciute a un ritmo impressionante del 372 %, da 118 000 unità nel 2021 a 560 000 nel 2022. La quota di mercato degli esportatori cinesi quindi è più che raddoppiata, dal 13 % nel 2021 al 27 % nel 2022, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dall'87 % al 73 %.
- (141) Nel 2022 sono aumentati anche i prezzi all'importazione dalla Cina, da 43 EUR/fusto a 51 EUR/fusto, ma in misura molto minore rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, e sempre nel 2022 il margine di undercutting medio è aumentato fino al 49 %.
- (142) Il 2022 è stato caratterizzato anche da un notevole aumento dell'inflazione, determinato dai costi dell'energia, e dall'aumento del prezzo dell'acciaio inossidabile nel primo semestre del 2022 rispetto al 2021. In tale situazione, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 17 %, fino a 75 EUR/fusto (solo 1 euro sotto il prezzo medio). Nonostante l'aumento del volume delle vendite e dei prezzi di vendita, la redditività dell'industria dell'Unione quindi ha raggiunto a malapena l'1 %.
- (143) Dall'inizio del periodo in esame, nel 2018, i prezzi all'esportazione cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Questa presenza sul mercato a prezzi molto bassi è andata a scapito dell'industria dell'Unione, che nel periodo in esame è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita per mantenere la sua posizione sul mercato. Tali effetti probabilmente sono stati meno evidenti nel 2020-2021, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 e della crisi dei container per le spedizioni marittime, che hanno consentito all'industria dell'Unione di aumentare leggermente la propria quota di mercato, seppure al costo di perdite significative.

- (144) I dati del 2022, con il ritorno del mercato alla situazione pre-COVID-19, evidenziano l'effettiva entità degli effetti pregiudizievoli della concorrenza sleale sui prezzi della Cina. Nel 2022, malgrado la crescente domanda, l'industria dell'Unione ha potuto vendere il suo prodotto a prezzi a malapena in linea con il costo di produzione e ciononostante in un solo anno ha perso 14 punti percentuali di quota di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi. I dati del 2022 evidenziano pertanto l'esito della tendenza cominciata nel 2019 e nascosta da un diverso tipo di pregiudizio provocato dalle importazioni cinesi durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e 2021. Il netto calo dei prezzi dell'industria dell'Unione nel 2019 le è servito a preservare la sua posizione di mercato, ma ad un costo significativo per la sua redditività. Quando il mercato si è ripreso nel 2022, l'industria dell'Unione, che non era in grado di competere efficacemente sui prezzi con le importazioni cinesi oggetto di pesante dumping, è rimasta appena leggermente sopra al pareggio, con la conseguenza di una massiccia perdita di mercato a vantaggio delle importazioni dalla Cina.
- (145) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha stabilito che gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta hanno confermato le sue risultanze di cui al regolamento provvisorio e al considerando 137, secondo cui le importazioni oggetto di dumping hanno provocato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel periodo in esame. In effetti anche nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, quando non si osservavano più gli effetti della pandemia di COVID-19, a causa della considerevole pressione sui prezzi determinata dalle importazioni a basso prezzo dai produttori esportatori cinesi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l'andamento dei costi di produzione e di conseguenza ha continuato a subire un pregiudizio, perdendo quote di mercato.
- (146) In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le sue restanti conclusioni di cui ai considerando da 194 a 209 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. *Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi*

- (147) Ai considerando 210 e 211 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che la diminuzione dei consumi ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (148) La Commissione ha valutato anche se tali conclusioni raggiunte nel regolamento provvisorio sugli effetti della pandemia di COVID-19 restassero valide sulla base della determinazione più prudente dei volumi delle importazioni.
- (149) A partire dal 2018 si sono registrate importazioni di fusti dalla Cina a prezzi molto bassi. Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è stato inferiore in media del 24 % al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione. Questa situazione ha coinciso con un costante calo dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nonostante l'aumento dei costi di produzione. Il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non è stato attenuato dal fatto che la diminuzione del consumo sia stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19. Nel periodo in esame il consumo è diminuito del 73 % e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è sceso del 71 % mentre le importazioni dalla Cina, limitate dalla crisi dei container per le spedizioni marittime, sono calate dell'80 %. Come discusso tuttavia al considerando 196 del regolamento provvisorio e alla sezione 5.1, i prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato degli Stati Uniti, protetto da dazi antidumping sulle importazioni di fusti dalla Cina, dimostrano che in assenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cina e della relativa pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di aumentare i prezzi a un livello più sostenibile e di coprire i maggiori costi di produzione mantenendo la propria quota di mercato.
- (150) Gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta analizzati ai considerando da 139 a 143 dimostrano inoltre che, anche nel periodo in cui il mercato non risentiva più degli effetti della pandemia di COVID-19, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole causato dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina.
- (151) Il governo della RPC ha presentato diverse argomentazioni concernenti l'analisi del nesso di causalità effettuata nel regolamento provvisorio, sostenendo in sostanza che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione è attribuito erroneamente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

- (152) Secondo la prima argomentazione addotta dal governo della RPC, il peggioramento dei risultati dell'industria dell'Unione sarebbe dovuto invece alla riduzione della domanda provocata dalla pandemia di COVID-19 e dall'inflazione nei beni di consumo. La Commissione ha già preso in esame tali osservazioni ai considerando da 132 a 143.
- (153) Il secondo fattore che, secondo quanto affermato dal governo della RPC, sarebbe la causa del peggioramento dei risultati dell'industria dell'Unione è l'aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile quale principale materia prima, asseritamente aggravato dalle misure di salvaguardia sull'acciaio istituite dall'Unione. Il governo della RPC ha affermato che tale conclusione è corroborata dal fatto che nel periodo in esame i prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione erano inferiori ai costi di produzione.
- (154) Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il prezzo medio delle lamiere di acciaio inossidabile laminate a freddo (tipo 304) sul mercato nordeuropeo è diminuito nel periodo dal 2018 al 2020 (del 15 %) e ha cominciato a risalire solo nel 2021 ⁽²⁷⁾. Il calo della redditività dell'industria dell'Unione (che ha raggiunto il minimo nel 2020) non può quindi essere attribuito ai prezzi dell'acciaio. Dai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione inoltre non risulta un aumento significativo dell'incidenza del costo dell'acciaio sul costo totale di produzione nel periodo in esame. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha rilevato che i prezzi all'esportazione allo sbarco dell'industria dell'Unione erano superiori al costo di produzione in tutti gli anni del periodo in esame, con l'eccezione del 2020, l'anno maggiormente interessato dalla pandemia di COVID-19 e dal relativo crollo della domanda (cfr. considerando 172 e 212 del regolamento provvisorio). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento.

5.2.2. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (155) Ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che la temporanea diminuzione registrata nell'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (156) In assenza di osservazioni concernenti questa sezione, la Commissione ha confermato le sue risultanze di cui ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio.

5.2.3. *Conclusioni*

- (157) Sulla base di quanto precede, e in assenza di altre osservazioni relative all'analisi del nesso di causalità, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 211 a 217 del regolamento provvisorio, ribadendo che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6. LIVELLO DELLE MISURE

6.1. **Margine di pregiudizio**

- (158) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e non avendo registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3 e quindi riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.
- (159) In base ai dati della banca dati Surveillance, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane ⁽²⁸⁾ i volumi delle importazioni dal paese interessato sono stati superiori del 260 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

⁽²⁷⁾ Fonte: banca dati Fastmarkets, <https://auth.fastmarkets.com/>, consultata il 20 febbraio 2023.

⁽²⁸⁾ Come spiegato alla nota 50 del regolamento provvisorio, poiché i dati sulle importazioni nella banca dati Surveillance sono espressi in chilogrammi, per calcolare il numero di fusti la Commissione si è basata sul tasso di conversione 1 fusto = 10 kg. Anche riducendo tale tasso di conversione indiscusso, il volume delle importazioni dal paese interessato nelle quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva sarebbe aumentato in misura significativa.

- (160) Per riflettere il pregiudizio aggiuntivo causato dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell'aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore, stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva (32 685 fusti) e le 52 settimane del periodo dell'inchiesta (118 460 fusti) per il volume delle importazioni nel periodo dell'inchiesta estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta, ossia **1,1850**, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall'ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore.
- (161) Come già spiegato al considerando 78, la Commissione inoltre ha concluso nella fase definitiva che il livello di cooperazione dei produttori esportatori nel caso di specie era alto (superiore al 90 %) e pertanto ha ritenuto opportuno stabilire il margine di pregiudizio per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di pregiudizio più elevato accertato per un produttore esportatore incluso nel campione.
- (162) Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:

Paese	Società	Margine di pregiudizio definitivo
Repubblica popolare cinese	Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.	69,6 %
	Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd.	62,6 %
	Altre società che hanno collaborato	66,7 %
	Tutte le altre società	69,6 %

- (163) In assenza di osservazioni sui margini di underselling, i considerando da 219 a 226 del regolamento provvisorio sono confermati con le modifiche di cui alla tabella precedente.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (164) In assenza di osservazioni concernenti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 230 a 233 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (165) In seguito al regolamento provvisorio, un importatore indipendente, IMEXA, ha sostenuto che l'istituzione dei dazi provocherebbe perdite consistenti che farebbero fallire la società.
- (166) Nessun altro importatore ha contestato l'istituzione delle misure e nel complesso la collaborazione degli importatori è stata molto scarsa. Anche se IMEXA subirebbe perdite consistenti a causa delle misure, l'interesse di questo importatore (che rappresenta circa l'[1,1-2,4] % delle importazioni totali nell'Unione nel periodo dell'inchiesta) non supera l'interesse dell'industria dell'Unione nel suo complesso.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (167) Il governo della RPC ha sostenuto che l'istituzione di dazi è contraria all'interesse dell'Unione in quanto danneggerebbe gli interessi dei consumatori e bloccherebbe le importazioni di fusti nell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di controllare il mercato.

- (168) Come spiegato al considerando 241 del regolamento provvisorio, la Commissione ha già constatato che l'incidenza dell'aumento del costo dei fusti sulla redditività del settore alberghiero, della ristorazione e del catering sarebbe limitata, mentre al considerando 243 del regolamento provvisorio si è concluso che l'incidenza del costo dei fusti sull'industria delle bevande in generale era minima. Per quanto riguarda il secondo punto sollevato dal governo della RPC, la Commissione ha rilevato che le misure antidumping non hanno lo scopo o la funzione di bloccare le importazioni di un dato prodotto nell'Unione, ma piuttosto sono intese a ripristinare condizioni di parità, consentendo a concorrenti nazionali e internazionali di competere nel mercato dell'Unione a prezzi non di dumping. Tali argomentazioni sono state quindi respinte perché infondata.
- (169) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue risultanze enunciate ai considerando da 238 a 244 del regolamento provvisorio.

7.4. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (170) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la conclusione enunciata al considerando 245 del regolamento provvisorio, secondo cui non esistevano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.

8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Misure definitive

- (171) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (172) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping definitivo
Repubblica popolare cinese	Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.	85,5 %	69,6 %	69,6 %
Repubblica popolare cinese	Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd.	67,3 %	62,6 %	62,6 %
Repubblica popolare cinese	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	77,9 %	66,7 %	66,7 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	85,5 %	69,6 %	69,6 %

- (173) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione riscontrata nella presente inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

- (174) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽²⁹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (175) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società".
- (176) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la conseguente applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.
- (177) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (178) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (179) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell'inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.
- (180) Le statistiche relative ai fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile sono spesso espresse in numero di unità. Un'unità statistica supplementare di questo tipo per i fusti non è tuttavia prevista nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁰⁾. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di unità. Le unità dovrebbero essere indicate per i codici TARIC 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

⁽²⁹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽³⁰⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).

8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (181) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- (182) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽³¹⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (183) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come "fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile", aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.	69,6 %	A024
Repubblica popolare cinese	Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd.	62,6 %	A030
Repubblica popolare cinese	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	66,7 %	
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	69,6 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

⁽³¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

4. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo pertinente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
5. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³²⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- (a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021);
- (b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
- (c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica popolare cinese	Kingyip – Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd.	A031
	Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd.	A032
	Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd.	A033
	Yantai Toptech Ltd.	A034